

D.R. n. 15/2020

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto del Gran Sasso Science Institute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2016;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, l'art. 6, comma 7;
- VISTO il "Regolamento per la disciplina dei rapporti con le imprese spin-off operanti nell'interesse del GSSI"; approvato con delibera del Senato Accademico, nella seduta del 29/11/2019;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/11/2019 sull'adozione del "Regolamento per la disciplina dei rapporti con le imprese spin-off operanti nell'interesse del GSSI";

DECRETA

1. l'emanazione del Regolamento per la disciplina dei rapporti con le imprese spin-off operanti nell'interesse del Gran Sasso Science Institute.
2. Il presente decreto è pubblicato nell'Albo Ufficiale del GSSI ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

L'Aquila, 15 gennaio 2020

IL RETTORE
(Prof. Eugenio COCCIA)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE IMPRESE SPIN-OFF OPERANTI NELL' INTERESSE DEL GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE

Emanato con D.R. n. 15 del 15.01.2020

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il Gran Sasso Science Institute, nel seguito denominato GSSI, in attuazione alla normativa vigente e, in particolare, del D.M. 10 Agosto 2011 n.168, nonché in conformità a quanto previsto dal Decreto-legge istitutivo del GSSI (DL 5/2012) e dall'art. 3 dello Statuto e del GSSI, persegue la valorizzazione dei risultati delle ricerche sviluppate presso le proprie strutture, anche attraverso il sostegno alla costituzione e all'attività di imprese spin-off operanti in settori ad alto contenuto scientifico/tecnologico e di conoscenza.

2. Relativamente alla costituzione di tali imprese, il presente Regolamento definisce:

- la tipologia, i requisiti e le modalità di costituzione;
- le modalità per la verifica periodica della permanenza dei requisiti;
- i criteri generali per la disciplina dei rapporti con il GSSI;
- le modalità di accesso ai servizi messi a disposizione dal GSSI;
- le modalità e le condizioni per la partecipazione del GSSI, delle Aree Scientifiche e del personale del GSSI;
- i compiti della Commissione per il Trasferimento Tecnologico del GSSI.

Art. 2 (Definizioni)

1. Si definisce **spin-off del GSSI** un'impresa costituita su iniziativa di una o più delle sue Aree Scientifiche, ovvero ancora di personale del GSSI indicato nel successivo comma 3 che, valorizzando i risultati della ricerca ottenuti nelle Aree Scientifiche del GSSI, svolge attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi.

2. Il personale del GSSI può partecipare agli spin off citati nel presente articolo sia tramite partecipazione al capitale sociale che partecipando direttamente alle attività, secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e dai Regolamenti del GSSI.

3. Ai fini di quanto previsto nel presente Regolamento, per personale del GSSI si intendono:

- i docenti ed i ricercatori del GSSI;
- gli allievi, gli studenti e gli assegnisti del GSSI;
- il personale tecnico-amministrativo del GSSI;
- il personale a contratto che collabora continuativamente a vario titolo con il GSSI;
- ex allievi e collaboratori di ricerca del GSSI che, a suo tempo, abbiano contribuito alla creazione dei risultati di ricerca oggetto di valorizzazione da parte dello spin off.

4. Le Aree Scientifiche del GSSI e/o, all'interno delle Aree Scientifiche stesse, gruppi di ricerca composti da soggetti appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 3, possono proporre la creazione di spin-off.

5. In caso di accoglimento della proposta (presentata secondo la procedura prevista nel successivo art. 3), sulla base di quanto previsto nel presente Regolamento, l'impresa potrà qualificarsi, anche nei confronti di terzi, come "spin-off del GSSI" o "spin-off del Gran Sasso Science Institute".

6. Gli spin-off del GSSI possono utilizzare tale qualifica, nonché un logo appositamente predisposto dal GSSI, previo impegno a sollevare il GSSI da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo del nome e del logo.

7. L'autorizzazione alla costituzione di spin-off del GSSI (secondo la procedura prevista nell'art. 3) è obbligatoria per i docenti e i ricercatori che vogliono svolgere l'esercizio del commercio e dell'industria e assolve alla condizione richiesta dall'art. 6, comma 9, della Legge n. 240 del 2010.

8. L'autorizzazione alla costituzione di spin-off del GSSI (secondo la procedura prevista nell'art. 3) che abbia come soggetti proponenti esclusivamente personale del GSSI diverso da docenti e ricercatori, è richiesta quando l'impresa abbia per oggetto l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca del GSSI.

Art. 3 (Procedura di costituzione)

1. La proposta di costituzione di uno spin-off del GSSI deve essere supportata dai Direttori delle Aree Scientifiche di afferenza dei soci proponenti, o dal Rettore del GSSI in caso di conflitti d'interesse, e riceve il parere della Commissione per il Trasferimento Tecnologico (di cui al successivo art. 11). Viene quindi esaminata dal Senato Accademico e, se riceve parere favorevole, è approvata dal Consiglio di Amministrazione, che delibera a maggioranza dei suoi membri.

2. La proposta deve specificare:

- a) la tipologia che si propone e la relativa forma giuridica;
- b) gli obiettivi che si intendono perseguire;
- c) il piano finanziario per il triennio successivo;
- d) le prospettive economiche e il mercato di riferimento per la rispettiva tipologia di cui alla lettera a);

- e) il carattere innovativo del progetto ivi compresa una parte riguardante la valorizzazione delle ricerche svolte presso le strutture del GSSI;
- f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni del personale del GSSI coinvolto, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività;
- g) ai fini di quanto previsto alla precedente lettera, l'eventuale partecipazione dei proponenti ad altri spin-off;
- h) le modalità della eventuale partecipazione del GSSI al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;
- i) le modalità di regolamentazione della proprietà intellettuale;
- j) una descrizione e una quantificazione, per quanto possibile anche in termini economici, dell'eventuale sostegno ricevuto dal GSSI nella fase di progettazione e incubazione prima della sua costituzione;
- k) una dichiarazione di supporto da parte di almeno uno dei Direttori d'Area Scientifica del GSSI, o dal Rettore del GSSI in caso di conflitti d'interesse;
- l) una proposta di Statuto della società o dell'organismo giuridico che si intende costituire oppure lo Statuto della società o dell'organismo giuridico di cui si richiede il riconoscimento.

3. I proponenti dovranno produrre l'accettazione di un documento contenente i principi (inclusi i principi etici) a cui si deve ispirare l'attività delle nuove imprese, e l'impegno alla sottoscrizione di un Accordo di Partnership tra la nuova impresa e il GSSI.

4. Non possono partecipare alle deliberazioni degli organi relative alla costituzione i proponenti delle iniziative.

5. In caso di mancata approvazione, la delibera del Consiglio di Amministrazione deve rendere esplicite le motivazioni del diniego.

6. La procedura di costituzione di cui ai precedenti commi si applica anche qualora i requisiti per la qualificazione come spin-off del GSSI maturino in un momento successivo alla loro costituzione.

7. La richiesta di riconoscimento quale spin-off del GSSI può essere presentata dai soggetti autorizzati, e qualora esistano i presupposti, anche dopo la costituzione dell'impresa, salvo adeguata motivazione.

Art. 4 **(Rapporti tra il GSSI e gli spin-off)**

1. Il GSSI auspica e promuove la collaborazione con i soggetti di cui all'art. 1 nell'ambito di programmi congiunti di ricerca, di alta formazione o di altra natura.

2. Nell'ambito delle proprie attività istituzionali, il GSSI svolge servizi di sostegno alla nascita, all'avviamento e allo sviluppo di spin-off del GSSI. L'accesso ai predetti servizi, che possono essere resi anche a titolo oneroso, è regolato mediante apposite convenzioni stipulate tra il GSSI e il soggetto spin-off.

3. A titolo esemplificativo, i servizi attivati dal GSSI potranno consistere in:

- attività di formazione e collaborazione con i ricercatori, anche per la preparazione del business plan e di studi di fattibilità;
- incubazione di progetti di costituzione di imprese spin-off, secondo quanto previsto dal successivo art. 5;
- ospitalità degli spin-off presso proprie strutture ovvero presso strutture pubbliche e private convenzionate con il GSSI;
- consulenza in materia di proprietà intellettuale;
- consulenza per l'accesso a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari;
- consulenza nel campo della comunicazione esterna;
- utilizzo delle attrezzature ed apparecchiature scientifiche del GSSI.

4. Una volta costituite, le imprese spin-off del GSSI al cui capitale sociale non partecipa il GSSI devono inviare annualmente al GSSI una copia del proprio bilancio di esercizio.

5. La vigilanza in merito all'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento e su ulteriori eventi rilevanti non specificamente previsti nel presente Regolamento (quali, a titolo meramente esemplificativo, violazione del codice etico del GSSI o atti lesivi della reputazione e dell'immagine del GSSI) è effettuata dalla Commissione Trasferimento Tecnologico del GSSI. Al fine di consentire il corretto svolgimento della vigilanza, gli spin-off sono tenuti ad inviare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, ogni documento contabile o amministrativo richiesto dal GSSI.

6. Negli spin-off del GSSI al cui capitale partecipi il GSSI, la responsabilità del GSSI è esclusivamente determinata dalla normativa nazionale relativa alla forma giuridica dello spin-off.

Art. 5 (Proprietà intellettuale)

1. Nel rispetto della normativa vigente, il GSSI promuove la valorizzazione dei propri diritti di proprietà intellettuale anche mediante l'attribuzione in licenza o cessione dei diritti stessi agli spin-off.

2. Tale conferimento avviene sulla base di accordi specifici tra gli spin-off e il GSSI, che devono comunque prevedere prospettive di applicazione dei risultati inventivi e/o ritorni economici per il GSSI.

3. Agli spin-off direttamente partecipati dal GSSI tali diritti verranno di norma licenziati a titolo di conferimento al capitale sociale.

Art. 6 (Rete degli spin-off del GSSI)

1. Al fine di valorizzare le sinergie tra gli spin off del GSSI, il GSSI stesso e i territori in cui il GSSI opera, il GSSI promuove le interazioni tra gli spin-off del GSSI, anche organizzando specifici incontri ed eventi o sperimentando nuovi modelli collaborativi.

Art. 7 (Perdita/revoca dello status di Spin-off)

1. Gli spin-off del GSSI sono tenuti a cessare, con effetto immediato, l'utilizzo della qualifica e del logo di spin-off del GSSI nel caso in cui vengano meno, per qualsivoglia motivo, i requisiti previsti nel presente regolamento.

2. Qualora gli spin-off del GSSI abbiano in essere impegni contrattuali con il GSSI e risultino inadempienti, o abbiano intentato cause legali nei confronti del GSSI, esse perdono immediatamente lo status di spin-off del GSSI.

4. I Direttori d'Area Scientifica, o il Rettore, possono presentare alla Commissione per il Trasferimento Tecnologico richieste adeguatamente documentate di revoca dello status di spin-off del GSSI. La Commissione predisporrà l'apposita istruttoria per l'esame da parte del Senato Accademico, il quale la trasmetterà al Consiglio di Amministrazione che delibererà sulla richiesta di revoca.

Art. 8 (Partecipazione del GSSI)

1. Il GSSI può decidere di partecipare al capitale sociale degli spin-off del GSSI. In tali casi la sua partecipazione è comunque subordinata alle seguenti condizioni:

- a) la limitazione della responsabilità del GSSI al capitale sottoscritto, nelle forme consentite dalla legge, tra le quali la sottoscrizione di appositi patti parasociali;
- b) la nomina da parte del GSSI di un consigliere di amministrazione dell'impresa spin-off o di un componente dell'organo che ha la responsabilità gestionale nell'organismo spin-off del GSSI. Tale membro non può essere uno dei soci dello spin-off;
- c) nel caso in cui venga nominato il Collegio sindacale, la nomina da parte del GSSI di un sindaco;
- d) nel caso di società spin-off un'opzione di vendita della partecipazione del GSSI nei confronti degli altri soci in proporzione delle rispettive quote esercitabile decorsi due anni dall'ingresso del GSSI nel capitale sociale. Il prezzo di vendita sarà determinato in proporzione al valore di mercato della società al momento dell'esercizio del diritto di opzione.

2. La sussistenza di tali condizioni viene valutata dal Consiglio di Amministrazione in sede di deliberazione della partecipazione del GSSI allo spin-off.

Art. 9
(Modalità di partecipazione del personale dipendente del GSSI)

1. Il personale del GSSI può partecipare al capitale di un'impresa spin-off del GSSI. Qualora il personale del GSSI proponga la costituzione di uno spin-off al quale il GSSI sia direttamente chiamata a partecipare come socio, lo stesso deve partecipare al capitale sociale e obbligarsi a non alienare la propria quota di partecipazione per un periodo non inferiore a 3 anni.
2. La percentuale di partecipazione del singolo docente o ricercatore nello spin-off non potrà eccedere il 50% del capitale sociale/fondo patrimoniale, eccetto l'ipotesi in cui l'apporto di proprietà intellettuale da parte di tale docente o ricercatore sia talmente rilevante, a giudizio della Commissione per il Trasferimento Tecnologico, da giustificare una percentuale di partecipazione maggiore del 50%.
3. Prestazioni di consulenza, di ricerca e di formazione da parte del personale docente e ricercatore a tempo pieno a favore dell'impresa spin-off possono essere effettuate secondo il disposto dell'art. 6 della L. n. 240 del 2010 e delle fonti interne ad esso collegate.
4. I titolari di assegni di ricerca possono svolgere a favore dello spin-off del GSSI attività retribuita, se autorizzati dal Direttore d'Area Scientifica di afferenza, a condizione che lo svolgimento di detta attività non contrasti con il regolare e diligente svolgimento delle loro attività, all'interno del GSSI. Gli allievi e gli studenti del GSSI possono svolgere a favore dello spin-off del GSSI attività retribuita, se autorizzati dal Coordinatore del Corso di afferenza, a condizione che lo svolgimento di detta attività non contrasti con il regolare e diligente svolgimento delle loro attività, all'interno del GSSI.
5. Il personale tecnico amministrativo del GSSI può svolgere a favore dello spin-off del GSSI attività retribuita, purché meramente occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Generale, sentito il Responsabile della Struttura di appartenenza relativamente alla compatibilità dello svolgimento di attività in favore dello spin-off del GSSI con quelle proprie dell'attività istituzionale. Il personale tecnico amministrativo può essere nominato componente del consiglio di amministrazione dell'impresa spin-off e/o componente dell'organo che ha la responsabilità gestionale nell'organismo spin-off del GSSI su designazione del GSSI ovvero a seguito di nomina assembleare, purché ciò risulti compatibile con lo svolgimento delle mansioni a favore del GSSI.
6. Il personale del GSSI a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo all'impresa spin-off deve comunicare al GSSI, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici ottenuti da tale partecipazione.
7. Lo svolgimento dell'attività a favore degli spin-off non deve comunque porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con il GSSI.

Art. 10 (Incompatibilità e conflitto di interessi)

1. I membri del Consiglio di Amministrazione del GSSI, i professori ed i ricercatori membri di commissioni in materia di ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del Senato accademico, i Direttori delle Aree Scientifiche, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin off del GSSI. È fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore dell'Area Scientifica sia designato dal GSSI a far parte del consiglio di amministrazione dell'impresa spin-off o degli organi direttivi dell'organismo spin-off del GSSI, del quale non sia socio o proponente.
2. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno, socio o non socio dello spin-off, la cui partecipazione alle attività dello spin-off risulti incompatibile, perché assorbente rispetto ai compiti istituzionali di didattica e di ricerca, potrà svolgerle, purché preventivamente posto in congedo senza assegni, per un periodo massimo di cinque anni, che possono essere fruiti nei primi cinque anni di attività dello spin-off. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 297 del 1999 il personale docente e ricercatore può altresì far richiesta di distacco presso lo spin-off per un periodo non superiore a quattro anni rinnovabile una sola volta.
3. Il personale del GSSI partecipante a spin-off è tenuto a comunicare tempestivamente al GSSI eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore dello spin-off.
4. Sussiste una situazione di "conflitto di interessi" quando il partecipante allo spin-off assuma o possa assumere comportamenti o decisioni che producano un evidente vantaggio per lo stesso recando, allo stesso tempo, pregiudizio all'immagine e agli interessi del GSSI.
5. Il personale del GSSI partecipante ad un'impresa spin-off del GSSI si impegna al momento della costituzione della stessa a non utilizzare a vantaggio della propria impresa spin-off informazioni acquisite da partner e altri interlocutori del GSSI ed a dichiarare la propria condizione di appartenenza al GSSI e di socio dell'impresa spin-off del GSSI durante eventuali negoziazioni con imprese ed enti.
6. Il rapporto con il GSSI non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio dello spin-off di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.
7. La Commissione per il Trasferimento Tecnologico provvede al monitoraggio e alla verifica delle situazioni di potenziale conflitto di incompatibilità e di conflitto di interessi che riguardino il personale del GSSI nei confronti dei suoi spin-off, anche a seguito di segnalazione da parte dei Direttori d'Area Scientifica o del Rettore. La Commissione può richiedere informazioni scritte allo spin-off. In tal caso, lo spin-off del GSSI è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
8. Qualora venga accertato dalla Commissione per il Trasferimento Tecnologico il mancato rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, la Commissione stessa, ai sensi del successivo art. 11, deve immediatamente segnalare tale situazione al Rettore, che dovrà porre in essere, di concerto

con i competenti organi del GSSI, tutte le azioni opportune a far cessare tale comportamento. La Commissione seguirà l'esecuzione delle deliberazioni adottate a riguardo dal Consiglio di Amministrazione del GSSI.

Art. 11 (Commissione per il Trasferimento Tecnologico)

1. È costituita, con decreto del Rettore, la Commissione per il Trasferimento Tecnologico del GSSI (CTT). La CTT è composta da membri di comprovata qualificazione e esperienza, anche esterni al GSSI. I componenti della Commissione e il Presidente della stessa sono nominati dal Rettore. La CTT dura in carica 4 anni e i suoi membri possono essere ridedesignati.

2. Ai fini di un più approfondito esame delle diverse proposte sottoposte alla sua valutazione, la CTT potrà essere supportata da consulenti dotati di esperienze specifiche e da reti interuniversitarie di esperti.

3. Nell'ambito dei rapporti con gli spin off, la CTT ha il compito di:

- a) valutare tutte le proposte per la costituzione di spin off formulate dai soggetti di cui all' art. 2, ed esprimere parere in merito alle richieste di partecipazione del GSSI a spin off già esistenti
- b) vigilare sulla corretta applicazione delle norme previste nel presente Regolamento;
- c) effettuare una ricognizione annuale delle attività degli spin off attivati e riferire in merito al Consiglio di Amministrazione del GSSI almeno una volta all'anno;
- d) valutare, anche in relazione all'esito della ricognizione di cui al precedente punto c) l'opportunità della permanenza del GSSI negli spin off; provvedendo a segnalare al Consiglio di Amministrazione del GSSI ogni situazione significativa in tale prospettiva;
- e) ricevere eventuali richieste di revoca dello statuto di spin-off e predisporre apposite istruttorie per l'esame da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del GSSI;
- f) valutare le richieste di autorizzazione all'utilizzo del logo "Spin Off del GSSI", avanzate dagli spin off costituendi e costituiti, e l'opportunità del mantenimento dell'autorizzazione all'utilizzo del logo, anche in considerazione del verificarsi di situazioni che possano condurre alla lesione della reputazione e dell'immagine del GSSI;
- g) monitorare e verificare le situazioni di potenziale conflitto di incompatibilità e di conflitto di interessi che riguardino il personale del GSSI nei confronti dei suoi spin-off, come stabilito nell' art. 10;
- h) sottoporre ai competenti Organi del GSSI iniziative e misure opportune atte a risolvere eventuali controversie e situazioni di conflitto d'interessi tra il GSSI e gli spin-off, ivi inclusa la proposta di revoca di autorizzazioni concesse e la risoluzione di convenzioni o rapporti di qualunque tipo posti in essere con i suddetti spin-off;
- i) esprimere pareri in merito alle tematiche inerenti alla gestione della proprietà intellettuale e la creazione d'impresa.

4. I componenti della CTT e i partecipanti alle attività della CTT hanno obbligo di segretezza in ordine a notizie e a documenti riservati portati a loro conoscenza, con particolare riferimento alle nuove invenzioni e al contenuto di domande di brevetto non ancora rese accessibili al pubblico.

5. I componenti della CTT che partecipino a qualunque titolo a uno spin-off del GSSI non possono prendere parte ad alcuna attività della CTT che riguardi lo spin-off in questione.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento, emanato dal Rettore con proprio decreto in seguito all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale del GSSI.